



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di Milano**



**Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Procura Generale dello Sport**

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

e

Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Procura Generale dello Sport

Le parti firmatarie:

- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, in persona del Procuratore della Repubblica, Dott. Marcello Viola;
- il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del Presidente, Dott. Giovanni Malagò;
- la Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Prefetto Ugo Taucer;

Premesso che

in data 11 gennaio 2023, i Rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Procura Generale dello Sport, sottoscrivevano un Protocollo d'Intesa volto a coordinare le attività proprie dei soggetti firmatari, quando si fosse resa necessaria la collaborazione per la trattazione di vicende legate a reati di violenza contro la persona commessi da tesserati nell'ambito sportivo;

all'esito dell'esperienza acquisita nei mesi di applicazione del Protocollo d'Intesa, il testo di tale Protocollo, come sottoscritto in data 11 gennaio 2023 dai Rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Procura Generale dello Sport, veniva modificato in maniera migliorativa;

l'art. 7 del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 11 gennaio 2023 dai Rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Procura Generale dello Sport prevedeva la possibilità, su accordo delle parti, di procedere in ogni momento alla modifica;

i Rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Procura Generale dello Sport hanno concordemente convenuto sulla necessità di modificare in maniera migliorativa il testo del Protocollo d'Intesa che era stato sottoscritto in data 11 gennaio 2023 e, conseguentemente, di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa in sostituzione del precedente;

Premesso, quindi, che

il presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche "il Protocollo") è volto a coordinare le attività proprie dei soggetti firmatari, quando si renda necessaria la collaborazione per la trattazione di vicende legate a reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali, nonché di atti persecutori e/o di adescamento di minorenni, commessi contro la persona - sia in ambito sportivo, che extra sportivo - da soggetti tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI o, comunque, qualora non più tesserati, per reati commessi in costanza di tesseramento;


la diversa natura dei procedimenti, penale e disciplinare sportivo, pone l'esigenza di definire procedure standardizzate di condivisione delle informazioni;

il Protocollo si articola nella cornice normativa nazionale e internazionale sulla protezione dei soggetti deboli vittime di reato;

l'avvio di un procedimento penale, per reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali contro la persona, nonché di atti persecutori e/o di adescamento di minorenni, a carico di un soggetto tesserato o tesserato all'epoca dei fatti, per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, rende opportuna la tempestiva valutazione circa una concomitante apertura di un procedimento disciplinare da parte della competente Procura Federale;

l'art. 116 comma 1 c.p.p. prevede che *"durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti"*;

l'art. 116 comma 2 c.p.p. prevede che *"sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza"*;



l'art. 335 c.p.p. prevede che "1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato e' attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. 1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata. 2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta. 3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo";

l'art. 1, comma 4, di Principi di Giustizia del CONI, deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 ottobre 2018, prevede che "Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabili.";

l'art. 12 quater dello Statuto del CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 9 marzo 2022 con deliberazione n. 1707 e approvato con D.P.C.M. del 19 luglio 2022, prevede che "1. Allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo, è istituita, presso il CONI, in posizione di autonomia e indipendenza, la Procura Generale dello Sport con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. A tal fine sono istituiti presso la Procura Generale dello Sport il Registro generale dei procedimenti in corso, il Registro delle altre notizie di illecito ed il Casellario delle condanne e sanzioni sportive";

l'art. 47, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, prevede che "Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.";

l'art. 47, comma 3, ultimo capoverso, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, prevede che *"Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato."*;


l'art. 49 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, dispone che: *"3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre Autorità Giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport. 4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle specifiche attribuzioni di cui al presente Codice. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore federale."*;

l'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, approvato dal Consiglio Nazionale con deliberazione n. 1538 del 9 novembre 2015 e con D.P.C.M. del 16 dicembre 2015, dispone che: *"6. Il CONI predispone la piattaforma informatica unica per la gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari"*;

l'art. 5 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, prevede che: *"1. Ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva, presso la Procura Generale dello Sport sono istituiti e custoditi, anche con modalità informatiche, il registro generale dei procedimenti in corso presso ciascun ufficio del procuratore federale, il registro generale delle altre notizie di illecito e il casellario delle condanne e sanzioni sportive. 2. I registri sono tenuti secondo le modalità informatiche stabilite con circolare del Segretario Generale del CONI, sentito il Procuratore Generale dello Sport"*;

l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, prevede, al comma 1, che ai sensi dell'art. 12 *quater* comma 2 dello Statuto del CONI, ciascun Procuratore Federale è tenuto a presentare alla Procura Generale dello Sport una relazione periodica sull'attività della Procura Federale e su ogni procedimento pendente in fase d'indagine e dibattimentale e, al comma 3, che entro il 30 gennaio di ogni anno, il Procuratore Generale dello Sport trasmetta al Presidente del CONI una relazione annuale riepilogativa dell'attività di coordinamento e vigilanza svolta dalla Procura Generale dello Sport;

l'art. 13 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, approvato dal Consiglio Nazionale il 15 luglio 2014 e modificato dalla Giunta Nazionale con deliberazione n. 44 del 23 febbraio 2021, in tema di



“attività compiute di cui al comma 8 dell’art. 51 del Codice della Giustizia Sportiva” e in particolare della documentazione raccolta e conservata, recita che “tale documentazione è analitica invece che sintetica ogni qual volta la Procura Federale: a) nel corso della propria attività prenda notizia di fatti rilevanti anche per l’Ufficio del Pubblico Ministero; b) compia attività riguardanti componenti del Consiglio Nazionale del CONI; c) rilevi un danno di notevole entità per il CONI”;

Considerato che

l’Ordinamento Giuridico Sportivo è improntato ai principi di lealtà, correttezza e probità e a essi si devono conformare le condotte di tutti i soggetti che in esso operano;

il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, deliberato dal Consiglio Nazionale il 30 ottobre 2012, specifica i doveri fondamentali, obbligatori e inderogabili di disciplina sportiva, di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, il divieto di alterazione dei risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocimento alla salute, il principio di non violenza, il principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione altrui, il dovere di riservatezza ed il principio di imparzialità e che la loro violazione costituisce un grave inadempimento;

appare necessario e opportuno che vi sia contestualità tra lo svolgimento del procedimento penale avanti gli Organi di Giustizia Ordinaria e l’eventuale procedimento disciplinare avanti gli Organi di Giustizia Sportiva;

tale contestualità può essere realizzata solo con la collaborazione delle parti firmatarie del Protocollo al fine di evitare ulteriori situazioni di disagio della vittima di reato che il Protocollo mira a favorire;

**tutto ciò premesso e considerato
le parti firmatarie convengono di stipulare il Protocollo**

ART. 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del Protocollo che ha la finalità di regolamentare al meglio e nel rispetto delle competenze proprie di ciascuna Procura le modalità operative di acquisizione di informazioni e di documentazione.

ART. 2

La tempestiva conoscenza da parte della Procura Generale dello Sport dell'esistenza di procedimenti penali a carico di tesserati ad una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI che abbiano ad oggetto reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali contro la persona, nonché di atti persecutori e/o di adescamento di minorenni, assicura una maggior tutela della vittima da possibili reiterazioni del fatto reato.

ART. 3

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, allorquando gli atti di un procedimento penale avente a oggetto reati di violenza sessuale e/o abusi sessuali contro la persona, nonché di atti persecutori e/o di adescamento di minorenni, siano ostensibili, a seguito dell'esecuzione di misura cautelare ovvero di inoltro dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., qualora ritenga che il soggetto indagato possa essere un soggetto tesserato per una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI ovvero che, anche se il soggetto non sia più tesserato, che il reato sia stato commesso in costanza di tesseramento di tale soggetto, indipendentemente dal contesto, anche extra sportivo, nel quale possa essersi consumato il reato, ne informa tempestivamente la Procura Generale dello Sport, fornendole tutte le informazioni sul soggetto e sul reato.

A tal fine, il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano può chiedere alla Procura Generale dello Sport informazioni sul tale soggetto indagato, in ordine al ruolo, alle attività svolte, a eventuali segnalazioni preesistenti e/o eventuali procedimenti disciplinari pendenti o definiti e a ogni altra informazione utile ai fini del procedimento penale.

ART. 4

La Procura Generale dello Sport, preso atto delle richieste di cui al precedente punto 3 del Protocollo e qualora il Pubblico Ministero della Repubblica presso il Tribunale di Milano, non rappresenti, contestualmente all'informazione di cui al precedente art. 3, i motivi ostativi che potrebbero compromettere la propria attività investigativa, informa tempestivamente la Procura Federale della Federazione Sportiva Nazionale o della Disciplina Sportiva Associata competente, ai fini della conseguente iscrizione del procedimento disciplinare sportivo nel Registro di cui all'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva.

La Procura Generale dello Sport, inoltre, in caso di richiesta di informazioni da parte del Pubblico Ministero, si impegna a fornire ogni informazione utile a sua conoscenza e contemporaneamente, conformemente a quanto indicato in premessa, può a sua



volta fare richiesta, nei modi e nelle forme consentite dal c.p.p., alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, di essere autorizzata all'estrazione del certificato delle iscrizioni delle notizie di reato di cui agli artt. 91 e 335 c.p.p. relativo al soggetto tesserato o affiliato sottoposto ad indagine.

La Procura Generale dello Sport può altresì formulare istanza di accesso agli atti ex art. 116 c.p.p., che verrà autorizzato qualora il Pubblico Ministero non ritenga che sussistano ragioni di indagini ostative.

ART. 5

Le parti firmatarie del Protocollo si impegnano a garantire, reciprocamente, la celerità del riscontro alle richieste formulate, in modo da consentire una visione completa della posizione del soggetto indagato, dal punto di vista giuridico e all'interno del contesto sportivo.

ART. 6

Il Procuratore Generale dello Sport, nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, della notizia di reato posta in essere da tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale o una Disciplina Sportiva Associata riconosciuta dal CONI, in aggiunta o a seguito della trasmissione della notizia alla competente Procura Federale per l'iscrizione del procedimento disciplinare nel relativo registro, informa tempestivamente la Procura della Repubblica competente.

Nell'eventualità in cui la suddetta Procura della Repubblica comunichi alla Procura Generale dello Sport che le attività della Procura Federale potrebbero comprometterne l'attività investigativa, la Procura Generale dello Sport informa tempestivamente la Procura Federale, che dovrà interrompere gli accertamenti di propria competenza.

Nei termini di cui all'art. 3, la Procura della Repubblica ne informerà in merito la Procura Generale dello Sport.

La Procura Generale dello Sport provvederà a notificare la competente Procura Federale, trasmettendole gli atti ostensibili ricevuti dalla Procura della Repubblica, ai fini della ripresa delle attività di competenza ovvero per le attribuzioni di cui all'art. 44, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

ART. 7

Il Protocollo avrà validità indeterminata dalla data della sottoscrizione dello stesso. È possibile, su accordo delle parti, procedere in ogni momento alla modifica. Ciascuna parte avrà facoltà di recedere dal Protocollo mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi novanta giorni prima.

Pagina 7



Milano - Roma, 14 maggio 2024

I firmatari

Dott. Marcello Viola (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano)

Dott. Giovanni Malagò (Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano)



Prefetto Ugo Taucer (Procuratore Generale dello Sport)

